



Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

A.C. 835

Dossier n° 47 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	835
Titolo:	Modifiche agli articoli 336 e 341-del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1** introduce l'**Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico presso il Ministero dell'istruzione e del merito**. L'organo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito con decreto del ministero, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

All'Osservatorio sono attribuite diverse **funzioni**:

a) **monitorare e analizzare**, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), **le segnalazioni di casi di violenza commessi ai danni del personale scolastico**, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679;

b) **monitorare e analizzare**, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), **le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico**, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679;

c) **promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie**;

d) **promuovere buone pratiche** per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;

e) **vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro** ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) **promuovere la diffusione delle buone prassi** in materia di sicurezza del personale scolastico;

g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di **linee guida** volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;

h) **promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico**, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;

i) **incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile**, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di

violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

Si prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una **relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente**.

L'**articolo 2** prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito promuova **iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico**, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

L'**articolo 3** istituisce, il **15 dicembre** di ogni anno e senza effetti civili, la "**Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico**", volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.

L'**articolo 4** modifica l'art. 61 c.p. (*Circostanze aggravanti comuni*) al fine di inserire (n. 11-*novies*) un'ulteriore **circostanza aggravante comune** consistente nell'**aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola**.

Con riguardo, in generale, al rafforzamento della tutela penale di particolari categorie di soggetti, si ricorda, inoltre, come di recente il Legislatore sia intervenuto con la legge n. 113 del 2020 e con il decreto legge n. 34 del 2023 introducendo norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Tra le altre cose, la legge del 2020 ha introdotto una aggravante comune (art. 61, numero 11-*octies* c.p.) in virtù della quale la pena è aggravata (fino ad un terzo) quando i delitti commessi con violenza o minaccia sono in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

L'**articolo 5** modifica l'art. 336 c.p. (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) ai sensi del quale è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio **per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto** dell'ufficio o del servizio (primo comma).

La novella di cui al **comma 1, lett. a)** è volta ad introdurre - con riguardo alla suddetta fattispecie di reato - una **circostanza aggravante a effetto speciale**, aggiungendo all'art. 336 c.p. un secondo comma che prevede che la pena sia **aumentata fino alla metà** se il fatto è commesso **dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola**.

Inoltre, il **comma 1, lett. b)**, modifica il vigente secondo comma dell'art. 336 c.p. (che a seguito delle novelle introdotte dalla lett. a diverrebbe il terzo comma) il quale prevede una circostanza attenuante, quando il fatto sia commesso per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio.

La novella interviene al fine di coordinare il riferimento contenuto nella vigente formulazione della norma con la modifica apportata dalla lett. a e dunque specificare che la fattispecie descritta nel comma secondo dell'art. 336 c.p. si applica anche ai dirigenti scolastici e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

L'**articolo 6** modifica l'art. 341-*bis* c.p. (*Oltraggio a pubblico ufficiale*) il quale prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (primo comma).

Anche in relazione a tale fattispecie di reato, la novella interviene al fine di introdurre una **circostanza aggravante a effetto speciale**, aggiungendo, dopo il primo comma, un comma volto a prevedere che la pena sia aumentata **fino alla metà** se il fatto è commesso nei confronti di un **dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola**.

L'**articolo 7** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'**articolo 1**, che istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio di cui sopra, attiene prevalentemente alla **competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato** ex art. 117, comma 2, lett. g, Cost. (a tal proposito si ricorda che, con la **sentenza n. 76 del 2013**, la Corte costituzionale ha ricondotto la disciplina del personale scolastico alla materia in questione). Assume rilievo anche la **materia concorrente dell'istruzione**, alla luce della proiezione dell'attività dell'Osservatorio nei settori ad essa riconducibili. Al riguardo si segnala che

l'articolo 1 prevede l'**acquisizione dell'intesa** in sede di Conferenza permanente sul decreto ministeriale istitutivo dell'organo.

L'**articolo 2** riguarda l'esercizio di funzioni del Ministero dell'istruzione e del merito e appare anch'esso da ascrivere, in prevalenza, all'ambito di cui all'art. 117, comma 2, lett. g, Cost.

Con riferimento all'**articolo 3**, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra nella materia "**ordinamento civile**", che l'articolo 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione riserva alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**.

Gli **articoli 4, 5 e 6** sono riconducibili alla materia "**ordinamento civile e penale**", attribuita alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.

Cost047	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura